



Diritto privato della P. A. - Lo Stato davanti al Giudice Ordinario



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
degli AVVOCATI
di VIBO VALENTIA**


LO STATO IN GIUDIZIO

Art. 1 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

LO STATO IN GIUDIZIO

Sono amministrazioni dello Stato:

- ▶ gli Istituti scolastici
 - ▶ i Conservatori e le Accademie di Belle Arti
 - ▶ i Commissari delegati
- 

LO STATO IN GIUDIZIO


Art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

LO STATO IN GIUDIZIO

Art. 25 c.p.c.

Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (...)



LO STATO IN GIUDIZIO

Art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.

LO STATO IN GIUDIZIO

Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.cv. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato *in parte qua* l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 per incompatibilità

Cass. Civ. Sez. Un., ord. 2 luglio 2008, n. 18036

LO STATO IN GIUDIZIO

Ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'im-pugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa.

Cass. Civ., Sez. Un., ord. 2 luglio 2008, n. 18036


LO STATO IN GIUDIZIO

Art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

LO STATO IN GIUDIZIO

Godono del patrocinio facoltativo:

- ▶ le Università statali
 - ▶ le Agenzie fiscali (oggi Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e Agenzia delle dogane e dei monopoli)
 - ▶ l'ANAS S.p.a.
- 


LA REGIONE CALABRIA IN GIUDIZIO

Art. 10 l.r. 13 maggio 1996, n. 7


L'Avvocatura Regionale (...) provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione (...).

Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Azione dei pubblici poteri e diritto privato

- ▶ **In alcuni settori il legislatore ha previsto norme *ad hoc*, c.d. 'diritto privato speciale'**
 - ▶ **L'interpretazione delle norme risente della particolare natura dell'amministrazione pubblica**
- 

CONTRATTI DELLA P.A.

- ▶ **FASE GENETICA DEL CONTRATTO**
 - ▶ **PAGAMENTO DELLE
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE**
 - ▶ **RITARDI NEI PAGAMENTI E
INTERESSI MORATORI**
 - ▶ **CESSIONE DI CREDITI**
- 

FORMA

► **Art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440**

I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni sono formati da quest'ultima anzidetti. I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legge effetto al contratto.



**ATTO IN FORMA
PUBBLICA-
AMMINISTRATIVA**

FORMA

In base agli artt. 16 e 17, r.d. n. 2440 del 1923, il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A., pure se questa agisca *iure privatorum*, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti - quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia

FORMA

Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti

Cass. Civ., Sez. I., 6 luglio 2007, n. 15296

FORMA

**PERCHE' LA
FORMA
SCRITTA?**

**E'
COSTITUZIONALMENTE
E LEGITTIMO?**

la professionale, quando
pur ove questa agisca *iure*
di sensi degli artt. 16 e 17
23, n. 2440, come per
A., la forma
mento di
dell'attività
adino e della
collettività, costituendo remora ad arbitri e
agevolando l'espletamento della funzione di
controllo e quindi espressione dei principi
d'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art.

FORMA :

ECCEZIONI ALLA FORMA SOLENNE

In tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati *ad substantiam* per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art.83 cod. proc. civ., atteso che, il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona - con l'incontro di volontà fra le parti - l'accordo contrattuale in forma scritta, che, rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A.

FORMA :

ECCEZIONI ALLA FORMA SOLENNE

▶ **Art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440**

I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico. I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.

FORMA :

ECCEZIONI ALLA FORMA SOLENNE

Il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o licitazione privata, non necessariamente equivale, ad ogni effetto di legge, al contratto perché l'art. 16, quarto comma, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 ha natura dispositiva - com'è confermato dall' art. 89 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che prevede l' invio agli interessati, prima dell' aggiudicazione, di uno schema negoziale contenente le condizioni generali e speciali, non escluse quelle relative al quando - e pertanto la P.A., alla quale spetta valutare discrezionalmente l' interesse pubblico, può rinviare, anche implicitamente, la costituzione

FORMA :


ECCEZIONI ALLA FORMA SOLENNE

▶ **Art. 11, co. 10, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163**

(...)

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

(,,)



FORMA :

ECCEZIONI ALLA FORMA SOLENNE

▶ **Art. 32, co. 8-9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

Divenuta efficace l'aggiudicazione (...) la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni (,,)

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

VIOLAZIONE DELLE NORME PUBBLICISTICHE

1418 c.c. - Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

VIOLAZIONE DELLE NORME PUBBLICISTICHE

Le norme di contabilità pubblica non hanno carattere imperativo, ai sensi dell'art. 1418, comma I, c.p.c.

La loro violazione non comporta la nullità dei contratti stipulati a valle.

Cass. Civ., Sez. Un., 17 novembre 1984, n. 5833

Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 1995, n. 9155

Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 1996, n. 4929

Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 1998, n. 2235

Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2002, n. 16345

VIOLAZIONE DELLE NORME PUBBLICISTICHE

Le regole dell'evidenza pubblica hanno natura imperativa, ma la loro violazione non comporta la nullità del contratto.

Attinendo alla formazione della volontà dell'amministrazione, la loro accertata violazione si riverbera sul contratto stipulato, ma solo all'esito dell'annullamento del provvedimento amministrativo (aggiudicazione) presupposto e con effetto caducatorio

**Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2008, n. 8,
che richiama, sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 15
aprile 2008, n. 9906**

VIOLAZIONE DELLE NORME PUBBLICISTICHE

In tema di appalti pubblici, l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico (nella specie, aggiudicazione dell'appalto a licitazione privata) prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili (...). Ove, poi, la violazione di dette norme sia stata preordinata, altresì, alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente

VIOLAZIONE DELLE NORME PUBBLICISTICHE

In tema di appalto di opere pubbliche, il contratto che sia stato stipulato a seguito di trattativa privata è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà alle norme imperative che prescrivono il ricorso alle regole dell'evidenza pubblica per la scelta del contraente, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, dichiarativa della nullità del contratto di appalto per la costruzione di una linea ferroviaria, aggiudicato dalla stazione appaltante mediante trattativa privata, in violazione della disciplina che

VIOLAZIONE DELLE NORME PUBBLICISTICHE

Art. 1 d.l. 6 luglio 2012, n. 95

I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

VIOLAZIONE DELLE NORME PUBBLICISTICHE

Art. 26, l. 23 dicembre 1999, n. 488

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...) stipula (...) convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato.

(...)

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1

COPERTURA DI SPESA

Art. 284 r.d. 3 marzo 1934, n. 383

Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

Art. 288, r.d. 3 marzo 1934, n. 383

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o che contengano violazioni di legge.

COPERTURA DI SPESA

Art. 6, comma 11, l. 15 maggio 1997, n. 127

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto

COPERTURA DI SPESA

La delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidino ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Cass. Civ., 10 giugno 2005, n.

COPERTURA DI SPESA

Art. 191, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto

COPERTURA DI SPESA

Art. 191, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

(...)

In mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

COPERTURA DI SPESA

Il d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35 - che ha riprodotto in termini sostanzialmente analoghi il d.l. 3 marzo 1989, n. 66, art. 23, commi 3 e 4 convertito in l. 29 aprile 1989, n. 144 ed abrogato dall'art. 123 di detto d.lgs. - nel prevedere l'esclusione della responsabilità della p.a. nei confronti del privato fornitore e la responsabilità esclusiva del dipendente che abbia acquistato in violazione delle necessarie delibere autorizzative, trova applicazione (...) limitatamente ai Comuni, alle Province ed alle Comunità Montane e non già anche nei confronti delle regioni

Cass. Civ., Sez. I, 9 marzo 2006, n. 5069

COPERTURA DI SPESA

Art. 43, comma 10, l.r. Calabria 4 febbraio 2002, n. 8

Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 45-bis, tra il privato e l'amministratore, il dirigente o il funzionario che abbia determinato la generazione del debito. Per le prestazioni continuative o periodiche, detto effetto si estende ai dirigenti che hanno reso possibili le singole prestazioni

COPERTURA DI SPESA

Art. 16, comma 2, l.r. Calabria 13 giugno 2008, n. 15


L'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 s'interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l'Amministrazione, sino a che non sussista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione

Corte cost., 27 giugno 2013, n. 159

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Art. 270 r.d. 23 maggio 1924, n. 827

*Tutte le spese dello Stato avvengano
mediante il passaggio tra diversi stadi:
l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il
pagamento*



IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Nel caso di pagamenti da effettuare dalla pubblica amministrazione in esecuzione di contratti stipulati iure privatorum, sono applicabili i principi generali e le norme stabilite dalla legge comune, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, non potendosi desumere una diversa disciplina dalle norme

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

...

Pertanto, il ritardo nell'adempimento da parte della pubblica amministrazione (nella specie: pagamento del canone di locazione), dovuto al mancato esaurimento dei vari stadi cui è soggetta la spesa, lungi dal liberare l'amministrazione dalla responsabilità per inadempimento, costituisce, invece, non equivoco elemento di colpa nel

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Lo Stato e gli altri enti pubblici, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie assunte con contratto privatistico (nella specie, di locazione), sono soggetti alla comune disciplina civilistica, con la conseguenza che, ove rimangano inadempienti alla pattuita data di scadenza dei debiti medesimi (la quale ne determina l'esigibilità), sono tenuti alla corresponsione degli interessi ed esposti alle azioni accordate al creditore dall'indicata normativa civilistica.

Cass. Civ. Sez. III, 1 luglio 1985, n. 3934

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Tale tutela del creditore (mirante, nella specie, alla risoluzione del contratto per inadempimento) non viene meno per il solo fatto che i predetti debitori debbano osservare particolari procedure contabili per l'emissione degli ordini di spesa, in quanto le norme sulla contabilità generale dello stato, ove non richiamate nel contratto, non incidono sulla scadenza delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla P.a., mentre detta necessità può spiegare rilievo ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1218 cod.

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Il credito diventa liquido solo dopo che si siano esaurite le procedure di liquidazione previste dalla normativa contabile

La liquidazione delle obbligazioni pecuniarie è necessaria per il pagamento del credito. Il credito è divenuto liquido solo dopo che si siano esaurite le procedure di liquidazione previste dalla normativa contabile. L'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa - ai sensi dell'art. 270 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 -, che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna alla pubblica amministrazione (che da una norma...

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, in forza del quale i debiti pecuniari dello Stato diventano liquidi ed esigibili solo dopo l'ordinativo di spesa e l'emissione del relativo titolo di spesa, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. poiché la differenza di trattamento normativo tra debitore privato e Stato è giustificata dalla circostanza che quest'ultimo persegue, anche nell'attuazione di rapporti obbligatori, interessi generali.

Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2008, n. 1749

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

1182 c.c. - Luogo dell'adempimento.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

(...)

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Art. 420. r.d. 23 maggio 1924, n. 827

Gli ufficiali pagatori debbono pagare i titoli di spesa ai creditori che si presentino in persona o a chi sia nominativamente indicato nei titoli stessi e siano da loro conosciuti. Gli intestatari non conosciuti devono provare l'identità della loro persona, mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore. Quando questi non avesse modo di accertare la identità dell'intestatario, se egli è un pubblico funzionario, può richiedere la legalizzazione della firma dalla autorità locale, e se è un privato può esigere che la firma sia autenticata da un notaio

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

1219 c.c. - Costituzione in mora.

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

- 1) quando il debito deriva da fatto illecito;*
- 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;*

*3) **quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.***

Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querabile dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., occorrendo invece - affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno - la costituzione in mora


IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Il d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, concernente la lotta ai ritardi nelle transazioni commerciali, si applica anche alle pubbliche amministrazioni.

Le transazioni commerciali sono definite dall'art. 2, lett. a) come i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo

IL PAGAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Gli interessi, in caso di mancato pagamento, decorrono automaticamente, senza necessità di messa in mora e nella misura stabilita dall'art. 5, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1



INTERESSI MORATORI

Art. 133 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento, **d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231** gli acconti e alla rata di saldo, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

INTERESSI MORATORI

Art. 142 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

1. **Interessi legali, per i primi 60 giorni** Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143 e 144 sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, **Interessi moratori, superati 60 giorni** comma 1, del codice.

2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

INTERESSI MORATORI

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non ha alcuna previsione in ordine agli interessi moratori per il caso di ritardato pagamento del corrispettivo

CESSIONE DI CREDITI

1260 c.c. - Cedibilità dei crediti.

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo

CESSIONE DI CREDITI

1264 c.c. - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione

CESSIONE DI CREDITI

Art. 9, allegato E, l. 20 marzo 1865, n. 2248, in materia di contratti pubblici

Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata

CESSIONE DI CREDITI

**Art. 339, allegato F, l. 20 marzo 1865
n. 2248, abrogato dal d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554**

*È pure vietata qualunque cessione di
credito e qualunque procura, le quali non
siano riconosciute*

CESSIONE DI CREDITI

Art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n.2440

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il

CESSIONE DI CREDITI

**Art. 69 r.d. 18 novembre 1923,
n.2440**

...

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54.

CESSIONE DI CREDITI

Art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n.2440

Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo stato, che si intende colpire, cedere o delegare.

Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per

CESSIONE DI CREDITI

Il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.). l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando

CESSIONE DI CREDITI

La disciplina di cui all'art. 9 allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 deve ritenersi abrogata, ai sensi dell'art. 15 disp. sulla legge in generale, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923

**Cass. Civ., Sez. III, 28 gennaio 2002,
n. 981**

CESSIONE DI CREDITI

La deroga al principio di libera cedibilità dei crediti, essendo intesa ad evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della pubblica amministrazione, cessa

alla conclusione del rapporto contrattuale, come si desume dall'inciso "contratti in corso", con la conseguenza



FINALITA'
DELLA
DISCIPLINA

CESSIONE DI CREDITI

Art. 26, comma 5, l. 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (relativa alla cessione di crediti di impresa, NDR), sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito

CESSIONE DI CREDITI

Art. 115 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio

CESSIONE DI CREDITI

Art. 115 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

...

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.

CESSIONE DI CREDITI

Art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle

CESSIONE DI CREDITI

Art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,

...

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della

CESSIONE DI CREDITI

**Art. 106, co. 13, d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50,**

*Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio*

*1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni
appaltanti, le*

*cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o*

*scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle*

CESSIONE DI CREDITI

**Art. 106, co. 13, d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50,**

...

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

CESSIONE DI CREDITI

L'estensione ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici delle previsioni della l. 21 febbraio 1991, n. 52, derogatorie rispetto alla disciplina comune prevista dal codice civile ed applicabili a condizione che il cessionario sia una banca od un intermediario finanziario, non ha inteso procedere - laddove questa condizione non sussista - all'abrogazione

CESSIONE DI CREDITI: RICAPITOLIAMO

Cessione a soggetto non qualificato ai sensi della l. 21 febbraio 1991, n. 52, di crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti non relativi a “somministrazioni, forniture ed appalti” ovvero, pur rientranti in tale categoria, non più in corso di esecuzione

CESSIONE DI CREDITI : RICAPITOLIAMO

Cessione a soggetto non qualificato ai sensi della l. 21 febbraio 1991, n. 52, di crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti relativi a “somministrazioni, forniture ed appalti” ancora in corso di esecuzione

La cessione, ai sensi dell'art. 70 r.d. 18 novembre 1988 e 9. allegato E. l. 20

CESSIONE DI CREDITI : RICAPITOLIAMO

Cessione a soggetto qualificato ai sensi della l. 21 febbraio 1991, n. 52, di crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori

La cessione, ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha efficacia se è stata preventivamente accettata dall'amministrazione nel contratto

CESSIONE DI CREDITI : RICAPITOLIAMO

Cessione a soggetto qualificato ai sensi della l. 21 febbraio 1991, n. 52, di crediti verso la pubblica amministrazione non derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori

Torna ad essere applicabile la disciplina di cui agli artt. 69 r.d. 18 novembre 1923, n.2440, per cui la cessione, redatta in forma solenne, deve essere

CESSIONE DI CREDITI

L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 dicembre 2017, n. 30658).

CESSIONE DI CREDITI

**Art. 46 l.r. Calabria 4 febbraio 2002,
n. 8**

Corte cost. 7 giugno 2013, n. 131
***Le cessioni di credito hanno effetto
nei confronti della Regione qualora
siano alla stessa notificate presso la
sede legale ed accettate con
provvedimento del dirigente della
struttura regionale competente,
prima della liquidazione della***

RESPONSABILITA'

Art. 2051 c.c.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

ARRICCHIMENTO INDEBITO

Art. 2041

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

(...)

**L'azione non ha spazio con riferimento agli Enti locali
È necessario il riconoscimento dell'*utilitas*?**

ARRICCHIMENTO INDEBITO

▶ TESI POSITIVA

- **Ricostruzione in chiave quasi contrattuale dell'istituto**
- **Esaltazione dei limiti del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione**
- **Concezione soggettiva dell'*utilitas***
- **Penalizzazione del diritto del privato all'indennizzo**

▶ TESI NEGATIVA

- **Ancorata alla lettera dell'art. 2041, che "adopera un lessico oggettivistico"**
- **Concezione oggettiva dell'*utilitas***
- **Restituisce al giudice il potere decisionale**
- **Restituisce al privato la tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione**

ARRICCHIMENTO INDEBITO

- ▶ **Il privato deve provare l'impovertimento e il correlativo arricchimento**
- ▶ **L'accertamento del giudice ordinario non soffre limitazioni, poiché deve valutare un mero dato oggettivo**
- ▶ **L'eventuale riconoscimento dell'*utilitas* può avere efficacia sul piano probatorio**
- ▶ **L'indennizzo non è dovuto se l'amministrazione ha rifiutato l'arricchimento o era inconsapevole dello stesso**

ARRICCHIMENTO INDEBITO

L'indennizzo non ricomprende il lucro cessante:


- ▶ **Ragioni di carattere testuale**
("impoverimento" e non "danno")
 - ▶ **Collocazione topografica**
 - ▶ **Il rimedio ha una funzione recuperatoria e non risarcitoria**
 - ▶ **Il rimedio non può avere natura premiale**
 - ▶ **Va prevenuta l'elusione delle norme sull'attività contrattuale della p.a.**
- 

USUCAPIONE IN CASO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA NON SEGUITA DA DECRETO DI ESPROPRIO


Giurisdizione

- ▶ Appartiene al giudice ordinario
- ▶ Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente la questione (art. 8 c.p.a.), quando venga proposta come eccezione riconvenzionale

USUCAPIONE IN CASO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA NON SEGUITA DA DECRETO DI ESPROPRIO

- ▶ L'acquisto della proprietà avrebbe le sue radici in un illecito dell'amministrazione
 - ▶ Al privato non spetterebbe alcun indennizzo
 - ▶ Compatibile con la CEDU?
- 

USUCAPIONE IN CASO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA NON SEGUITA DA DECRETO DI ESPROPRIO

- ▶ Quando inizierebbe il possesso *ad usucapionem*?
 - ▶ Il possesso può realmente dirsi non violento, specie se il privato si sia opposto all'apprensione del bene?
 - ▶ Si può parlare di disinteresse del privato?
- 



Diritto privato della P. A. - Lo Stato davanti al Giudice Ordinario



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
degli AVVOCATI
di VIBO VALENTIA**